

**Contributi** - Appalto illecito di manodopera - Versamenti contributivi da parte della cooperativa appaltatrice - Valenza satisfattiva.

**Corte di Appello di Milano - 23.06.2009 n. 504 - Pres. Castellini - Rel. Sbordone - F.P.A. di P.C & C. snc (Avv. Di Mitri) - INPS-SCCI S.p.a. (Avv.ti Guerrera, Del Gatto) - Direzione provinciale del Lavoro di Varese (Avv. Stato).**

*Ove si sia ravvisato un appalto illecito di manodopera, per l'esercizio da parte del personale della cooperativa appaltatrice di prestazioni di lavoro senza un apporto organizzativo, di mezzi e capitali da parte della stessa e con mansioni equiparabili a quelle del personale della società appaltante, il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente ha valenza satisfattiva nei confronti dell'ente previdenziale.*

FATTO - Con ricorso depositato in data 4.4.2007 la società F.P.A. scs di P.C. e M.S. hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 64/2007 che, decidendo sull'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale che ingiungeva il pagamento all'INPS di somme a titolo di contributi omessi in relazione a numerosi lavoratori formalmente in forza alle cooperative M. 2000 a r.l., E.S. a r.l., F. a r.l., E. 2000 a r.l. e G.&D. a r.l. nel corso del periodo 2000 - 2001, ha dichiarato infondata l'opposizione ritenendo ricorrere l'ipotesi contestata di fornitura di manodopera, inserita nel ciclo produttivo della opponente con utilizzo dei macchinari della stessa.

L'appellante censura la decisione eccependo innanzitutto che i lavoratori non erano forniti di strumenti di lavoro in quanto eseguivano lavoro manuale di confezionamento di gadgets per riviste, e che il Tribunale ha errato non ammettendo le prove orali volte a dimostrare la assoluta autonomia dell'appaltatore e non ritenendo che essendo stati regolarmente assolti dall'appaltatore gli obblighi contributivi, la pretesa dell'INPS implicava una duplicazione illegittima.

Si sono costituiti l'INPS e il MINISTERO del LAVORO chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - Con il primo motivo gli appellanti denunciano violazione dell'art. 1 legge 23.10.1960 n. 1369 censurando la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione legale derivante dall'art. 1 comma 3 della detta legge sia superabile solo dalla prova che l'appaltante sia fornito di capitali o macchine proprie e abbia fornito ai dipendenti gli strumenti di lavoro, non considerando l'autonomia dell'appaltatore nella gestione e organizzazione del lavoro.

La censura è infondata.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza alla fattispecie - vietata - dell'appalto di manodopera è sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura con propria organizzazione e con proprio rischio le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante è il conferimento di un appalto ad un'impresa che ancorché titolare di una propria reale organizzazione non la impegna - con l'assunzione del rischio relativo - nella esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, il che si verifica anche quando l'intera gestione dei rapporti di lavoro sia affidata completamente all'appaltante.

Occorrerà, in pratica, procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'altra impresa committente.

Il problema si riduce quindi nell'individuazione dei criteri da seguire per l'accertamento del requisito della gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore.

Dopo quella del secondo comma dell'art. 1 (lavoro a cottimo), è prevista dal terzo comma dello stesso articolo una seconda ipotesi di presunzione legale che considera *appalto di mere prestazioni di lavoro* ogni forma di appalto anche per esecuzioni di opere o servizi, *tutte le volte in cui l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.*

Si tratta di una presunzione che non ammette prova contraria (come più volte ha riconosciuto la giurisprudenza della Suprema Corte, che può oramai ritenersi consolidata sul punto). In altre parole, siamo in presenza di una valutazione legale tipicamente predeterminata: ogni volta che si accerti la fornitura dei mezzi di

organizzazione e di produzione, scatta la presunzione di appalto illecito, vietato dall'art. 1.

Nel caso in cui uno dei tre elementi previsti dal terzo comma sia fornito dall'appaltante - anche se dietro compenso versato dall'appaltatore - occorre, tuttavia, effettuare una indagine sulla preponderanza dell'apporto dato dall'appaltatore e quello eventualmente fornito dall'appaltante, concludendosi per l'esistenza di un appalto vietato tutte le volte in cui il primo sia accessorio rispetto al secondo, come ad esempio, nel caso di attrezzature e capitali di modesta entità economica rispetto al valore del contratto, oppure nell'ipotesi in cui l'appaltatore conferisca solo attrezzi minuti, di sua proprietà, ovvero di proprietà dei suoi stessi dipendenti, ( così Cass. n. 16551 del 2004).

Con riferimento al caso di specie, si osserva che gli appalti di cui trattasi riguardano attività di assemblaggio di riviste e giornali con videocassette e/o gadgets vari per conto terzi affidati a cooperative diverse.

Il personale fornito dalle cooperative appaltatrici, come risulta dal verbale ispettivo in atti, ha utilizzato macchine utensili di proprietà della società appaltante e ha svolto le stesse mansioni dei dipendenti della società stessa .

Dalle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli stessi ispettori si apprende che anche i soci lavoratori erano coordinati e diretti dai signori P. , soci della FPA, allo stesso modo dei loro dipendenti ; che hanno prestato lavoro presso FPA con continuità anzi, alcuni di loro, prima di diventare soci di cooperativa erano stati lavoratori dipendenti della odierna appellante.

Ne discende che l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale non era in capo alle Cooperative, del tutto assenti, ma erano gli stessi titolari della società appaltante ad organizzare il lavoro dei soci lavoratori.

Sul punto pertanto la sentenza ha deciso bene, aggiungendosi solo che come è noto, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso di ciò che il verbalizzante attesta essere avvenuto in sua presenza o di quanto da lui stesso compiuto ( cfr. da ultimo Cass. N. 3525 del 22.2.2005).

Merita per contro accoglimento il motivo d'appello con il quale si deduce che il tribunale ha ommesso di considerare i contributi che le cooperative avevano regolarmente versato per i soci lavoratori.

Può ritenersi ormai consolidato l'orientamento secondo cui il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente ha valenza satisfattiva nei

confronti dell'ente previdenziale. Secondo Cass. 15 gennaio 2008 n. 657 deve escludersi che in materia possa operare il principio di cui all'art. 2036 c.c. secondo cui chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base ad un errore scusabile può ripetere ciò che ha pagato con ciò eliminando l'effetto satisfattivo a favore del terzo.

Questa conclusione è imposta dalla finalità della L. n. 1369 del 1960 che mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e a non esporlo al rischio che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore.

I versamenti eseguiti in favore dell'Inps risultano *per tabulas* dopo le produzioni che il Collegio ha ordinato all'ente. Detti versamenti vanno pertanto portati a scomputo dei contributi dovuti dagli appellanti che vanno condannati al pagamento del minor importo risultante oltre le relative sanzioni e accessori di legge come in dispositivo.

(Omissis)